Contratto di comodato d'uso gratuito all'associazione senza scopo di lucro "AVIS - Sezione di Valguarnera" della porzione di piano terra del plesso "Scuola Don Bosco" con accollo delle spese al comodatario relative ai contratti di gestione e alla manutenzione ordinaria.

| L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di nella Residenza Comunale, sita in Piazza della Repubblica n° 13. |
|--|
| Il Comune di Valguarnera , rappresentato dal Responsabile del Settore LL.PP. Urbanistica Ambiente Ing. Vittorio Giarratana nato a Canicattì (Ag) il 08/05/1973, incaricato di E.Q. giusto Decreto Sindacale n° 1 del 03/01/2024 il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune medesimo presso la cui sede per la carica rivestita risulta domiciliato (codice fiscale e partita iva del Comune 00046840864), |
| Il Sig. Giacomo Vitello nato a Enna il 29/09/1973 e residente a Valguarnera C. in Via Sella n° 92, presidente pro tempore dell'Associazione AVIS Sezione di Valguarnera C.F. 91014410863, |
| Premesso: Che il Comune di Valguarnera Caropepe è titolare del diritto di proprietà del bene immobile contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Valguarnera Caropepe, foglio 13- particella 1098, ubicato nella Piazza C. Tuttobene; Che la porzione del piano terra, delimitata nella allegata planimetria, di circa 132 mq, è già stato in passato nella disponibilità dell'Associazione senza scopo di lucro "Avis" – Sezione di Valguarnera, giusta contratto di locazione con corrispettivo in servizi, sottoscritto in data 19.12.2018 e registrato presso l' Agenzia delle Entrate il 07/01/2019 con i seguenti riferimenti TXQ serie 3T numero 17, per la durata di anni 5, scaduto il 18 dicembre u.s.; Che il bene immobile, pertanto, attualmente è adibito a sede dell'Avis – Sezione di Valguarnera, che ha condotto l'immobile con cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, apportando allo stesso migliorie e assicurando la manutenzione ordinaria; Che tra gli obiettivi politico-sociali sanciti dall'art. 7 dello Statuto comunale rientra la valorizzazione delle forme associative e il sostegno al volontariato; Che, in particolare, l'art. 90 dello Statuto disciplina l'associazionismo e la partecipazione, prevedendo diverse forme di collaborazione tra l'ente locale e le associazioni che operano nel territorio; |
| Che con la Delibera di Giunta Comunale n del è stato deciso di concedere mediante contratto di comodato l'immobile sopra descritto all'AVIS Sezione di Valguarnera per la durata di anni 5 (cinque); ed è stato approvato lo schema di contratto di comodato che disciplina i rapporti giuridici tra comodante e comodatario per l'intera durata del rapporto giuridico; Considerato di dover provvedere, in attuazione all'atto amministrativo autorizzativo a stipulare |
| il relativo contratto di comodato: |

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Valguarnera Caropepe, per mezzo del suo rappresentante, concede in comodato all'ente senza scopo di lucro denominato "AVIS Sezione di Valguarnera" che, nella persona del Presidente pro tempore, accetta il bene immobile contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Valguarnera C. foglio 13- particella 1098 - porzione piano terra e ubicato in Piazza C. Tuttobene, delimitata nella allegata planimetria, di circa 132 mq.

Art. 2 Durata

Il contratto di comodato viene stipulato per anni 5 (cinque) decorrenti dal giorno della stipula. Ne consegue che il comodatario acquisisce la detenzione del bene dal giorno della stipula del presente atto e si impegna a liberare il bene alla data di scadenza del presente contratto.

Le parti rappresentano nel presente atto negoziale che la causa concreta del contratto di comodato è intimamente connessa all'uso del bene per le finalità esclusive dell'ente senza scopo di lucro.

Il contratto può essere rinnovato su istanza del comodatario prima della scadenza, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 Finalità

Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto del seguente contratto e per le finalità proprie dell'associazione escludendone qualsiasi uso diverso, anche se temporaneo.

Art. 4 Obblighi del comodatario

Il comodatario si impegna a:

mantenere il bene in perfetto stato di efficienza e conservazione utilizzandone con la dovuta diligenza ed attenzione e prestando la vigilanza necessaria;

far rispettare a tutti coloro che lo usano le norme di utilizzo del bene previste dal presente comodato.

L'associazione si impegna a svolgere la propria attività di volontariato in favore della comunità Valguarnerese, con particolare riferimento alle giornate di donazione e all'attività di informazione e divulgazione e a collaborare con l'Amministrazione nella programmazione e nella realizzazione di almeno due eventi nel corso dell'anno solare (a titolo esemplificativo: festa del donatore, passeggiata solidale, convegni).

Art. 5 Oneri del comodatario

Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria del bene, tutte, nessuna esclusa, (consumi di energia elettrica, gas metano, acqua), sono a carico del comodatario. A tal fine il comodatario,

che già ha la disponibilità dell'immobile in virtù di precedente contratto di locazione scaduto nello scorso mese di dicembre, ha provveduto alla volturazione a suo nome dei contratti di servizio e di erogazione.

Qualora guasti o usura avvenissero per carenza di manutenzione o mancante/intempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzioni del Comune da parte del comodatario di guasti o necessità di manutenzione straordinaria, questi ne assumerà la relativa intera responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del comodatario e risoluzione del presente contratto.

Sono altresì a carico del comodatario la tempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzione del Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza del bene, nonché le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario del bene, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il comodatario medesimo e i propri collaboratori o incaricati.

Art. 6

Divieto di sub-comodato

Il comodatario non potrà concedere in godimento a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 7

Risoluzione / Recesso del comodato

Le parti di comune accordo in ragione della finalità per la quale il contratto è stato stipulato convengono che è vietata qualsiasi destinazione, od utilizzo del bene, anche parziale, diversa da quella prevista nel presente atto.

Le parti convengono quindi che l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per il quale il bene viene concesso, costituisce inadempimento contrattuale e che l'inadempimento a sua volta costituisce avveramento di condizione risolutiva del contratto.

Il comodante ha titolo per ottenere la restituzione anticipata del bene laddove il comodante non utilizzi il bene per un periodo continuativo di sei mesi, ovvero cessi l'utilizzazione del bene, ovvero lo abbia attribuito in godimento il bene a soggetti terzi ed a prescindere dalle motivazioni di attribuzione.

Le parti convengono:

- che, in attuazione dell'art. 1809, comma 2, c.c., il comodante potrà, altresì, ottenere la restituzione dell'immobile prima della scadenza contrattuale, al fine del suo utilizzo per gravi motivi di particolare interesse del comodante;
- che, in questa evenienza, la richiesta di restituzione del ben dovrà esplicitare le ragioni della medesima ed il bene dovrà essere restituito, purché sia possibile, entro 5 giorni, ovvero nel tempo che secondo la fattispecie del caso sia quello necessario alla restituzione del bene secondo parametri di collaborazione e buona fede.

Art. 8

Responsabilità verso terzi

L'Associazione assegnataria si assume inoltre ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni sopravvenuti a cose e/o a persone durante e/o a causa dello svolgimento dell'attività, a tal fine dovrà premunirsi di idonea polizza assicurativa immediatamente escutibile dall'Ente qualora non assolva correttamente agli obblighi contrattuali, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine è stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di detti rischi, che in copia si allega al presente atto.

Art. 9

Disposizioni generali e finali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del comodatario, ivi comprese le spese di registrazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rendono applicabili gli artt. 1803 e ss. c.c., che disciplinano il contratto di comodato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Pro Tempore Sig. Giacomo Vitello Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Vittorio Giarratana